



1)

COMUNE DI LAMON

2) (Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione

seduta

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo alle ore 00:00 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta Noventa Ornella nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, Marino Giovanni

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	P
Faoro Federico	P	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Pradel Nicola	P
Mastel Aline	P	Malacarne Vania	P
Poletti Renzo	A	Possamai Roberto	P
Resenterra Mariuccia	P	Da Rugna Guido	P
Tollardo Silvano	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

GIRARDINI ERIC

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale espone la proposta di deliberazione agli atti. Dà atto in particolare delle aliquote relative all'imposta, quali riportate nel prospetto contenuto nella proposta.

Il Consigliere Roberto Possamai, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura della dichiarazione che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

Il Sindaco, a questo punto, non essendo pervenute altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2018 – 2020;

RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministro dell'Interno del 09 febbraio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2018 – 2020;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni l'imposta non si applica per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle rientranti nelle Categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

CHE ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota dello 0,30%;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012, è di spettanza esclusiva dello Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

RICHIAMATO l'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, con cui vengono assimilati per legge all'abitazione principale e quindi esentati dall'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, a condizione che siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d'uso;

DATO ATTO altresì che in base al comma 10, lett. b), di detto art. 1 legge 208/2015 la base imponibile è ridotta del 50% *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;

PRESO ATTO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha previsto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e della addizionali per gli anni 2016 2017 e 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2014, come modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22 aprile 2016;

VISTA la propria deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2017 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni per l'anno 2016;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli, su n. 12 presenti, voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

3) DI CONFERMARE per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure

aliquota di base, relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sotto elencate fattispecie agevolate.	0,90%
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,40%
Aliquota per unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata	0,40%
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	0,76%
Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	esente
Abitazioni (solo abitazioni, no pertinenze) possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica)	0,76%
Aliquote per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, C, utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,60%
Aliquote per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D (esclusa D5) utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,76%
aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994	esente

- 4) **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00;
- 5) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2018.
- 6) **DI DARE ALTRESI' ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7) **DI DEMANDARE** all'ufficio competente l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e in particolare l'invio al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi

dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU.

Successivamente, con n. 12 voti favorevoli, su n. 12 presenti, voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Noventa Ornella

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to Marino Giovanni

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Visto** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 01-03-2018

Il responsabile del servizio

F.to Todesco Nicola

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 01-03-2018

Il responsabile del servizio

F.to Todesco Nicola

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 22-03-2018 fino al 06-04-2018 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione

F.to Malacarne Renzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 02-04-2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to Marino Giovanni

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.